

Verso un nuovo sistema di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in Valle d'Aosta.

Primi spunti di riflessione in vista di una possibile riforma

Patrik Vesan

Questa nota si sofferma su alcuni orientamenti di carattere generale per una possibile riforma del sistema valdostano di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Al fine di agevolare la lettura si procederà per punti.

Razionalizzazione normativa

- Occorrerebbe provvedere alla **razionalizzazione dei tre principali provvedimenti legislativi** esistenti dedicati espressamente al contrasto del fenomeno della povertà (l.r. 23/2010; l.r. 3/2015 e l.r. 18/2015), **armonizzandoli** in un **unico testo di legge**.
- Tale testo potrebbe essere altresì integrato da un'ulteriore parte relativa ad altri provvedimenti di legge relativi ad esempio all'edilizia sociale, emergenza abitativa e ai contributi riscaldamento, ma in stretto raccordo con le citate norme (cfr tabella 1). **L'obiettivo è la produzione di un corpus di norme regionali sulla prevenzione e il contrasto della povertà il più sinergico possibile;**
- In sintesi, il primo dispositivo normativo, che verrà semplicemente chiamato testo unico «A», riguarda sostanzialmente le **misure di sostegno al reddito e inclusione attiva senza «vincolo di utilizzo»**. Esso può articolarsi in **tre parti principali (o capi)**, ai quali si possono sommare le consuete disposizioni transitorie e di chiusura:
 - **Capo I** relativo alle **disposizioni generali e comuni** alle misure di sostegno al reddito e d'integrazione;
 - **Capo II** dove si esplicitano le caratteristiche della **nuova indennità di disoccupazione di carattere assistenziale di secondo livello** (per intenderci, le possibili variazioni dell'attuale legge regionale 18/2015);

- **Capo III** riferito alle **misure di inclusione attiva «di ultima istanza», ovvero di terzo livello** (per intenderci la parziale revisione delle attuali leggi regionali n. 23 del 2010 e n. 3 del 2015).

- A questo primo corpus di norme potrebbe aggiungersi un'ulteriore parte, come **disposizione normativa a sé stante** o eventualmente come **Capo IV** della medesima normativa regionale, incentrato sulle **misure di sostegno e di prevenzione del disagio socio-economico «ad uso vincolato»** e riferite a interventi nel campo della povertà educativa, della conciliazione del lavoro e della vita familiare a favore delle fasce più deboli e delle politiche per la casa (edilizia sociale, emergenza abitativa, contributi locazione e riscaldamento).

- Nella sostanza l'impianto complessivo della riforma dovrebbe mirare al contenimento della frammentazione degli interventi e delle risorse al fine di garantire, secondo un approccio ispirato ai **criteri dell'universalismo** (uguale possibilità di accesso per tutti), un loro utilizzo ottimale. Si ritiene infatti importante intervenire in un comparto che ha conosciuto negli ultimi anni importanti cambiamenti in materia normativa sia di livello nazionale, sia regionale, al fine di evitare che le numerose leggi finiscano semplicemente con il sovrapporsi secondo un processo di «stratificazione normativa». Al contempo, si suggerisce di **evitare il percorso seguito da altre amministrazioni regionali come la Lombardia** che, nel dichiarato intento di porre mano alla materia con la recente introduzione del cosiddetto reddito di autonomia, si è limitata a seguire un approccio di stampo categoriale (Lodigiani 2016).

Si rimanda alla successiva tabella 1 per una visione di insieme.

Tabella 1 - Una possibile nuova configurazione delle nuove norme di contrasto alla povertà in Vda.

Attuale assetto normativo (principali provvedimenti)	Oggetto	Possibile futuro assetto normativo	
LR 23/2010 - Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale: Art 13 - Contributi per l'inclusione sociale (ex l.r 19/94 art 3) Art 14 - Contributi straordinari (ex l.r 19/94 art 5) Art 15 - Contributi straordinari per spese sanitarie (ex l.r 19/94 art 7)	Misure di sostegno al reddito e all'inclusione attiva «senza vincolo di utilizzo»	TESTO UNICO «A»	C1 - Disposizioni generali
LR 18/2015 - Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.			C2 - Sussidio di secondo livello
LR 3/2015 - Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (capo III, prestito sociale d'onore)			C3 - Sussidio di terzo livello
<p style="text-align: center;">Minori</p> Assegno di cura mensile per famiglie con soggetti in difficoltà - LR 44/1998 LR 23/2010: Art. 11 - Collegi Convitti e Doposcuola (ex 17/84 art. 8) Art. 8 - Assegni di cura per affidamenti (ex 17/84 art. 11) Art. 9 - Assegno anticipazione e mantenimento (ex 17/84 art. 8) Art. 12 - Progetti di autonomizzazione giovani adulti (ex 17/84 art. 11) Art. 10 - Partecipazione a soggiorni vacanza (ex 17/84 art. 9) Art. 6 - Assegno Post Natale (sospeso per il 2017) Art. 7 - Tate Familiari	Misure di prevenzione e contrasto della povertà «ad uso vincolato» lungo tutto il corso della vita	TESTO UNICO «B» * (oppure eventuale comma quarto del TU A)	Prevenzione e contrasto alla povertà educativa minorile
<p style="text-align: center;">Conciliazione e cura</p> LR 23/2010: Art. 18 - Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione (contributi su spese sostenute per l'assistente personale privata) Art. 19 - Contributi per il pagamento di rette in strutture socio- assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative Art. 22 Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative			Conciliazione vita familiare-lavoro rivolta alle fasce deboli
<p style="text-align: center;">Casa</p> Edilizia sociale (LR 39/1985) Emergenza abitativa (delibera regionale 1582/2013) Cooperative edilizie (LR 56/1986) Edilizia convenzionata (LR 5/2003) Contributi per locazione (LR 36/1998) Bon Chauffage			Politiche per la casa rivolte alle fasce più deboli: - edilizia sociale - sussidi alla locazione e per il riscaldamento

* La riflessione più puntuale sui contenuti e l'articolazione del cosiddetto testo unico B sono al di fuori dello scopo del presente lavoro e necessitano di maggiore approfondimento. In questa tabella, ci si limita a indicare una strutturazione di massima di una possibile riforma.

Primi dettagli rispetto al testo unico «A»

Per quanto concerne le **disposizioni generali**, occorrerebbe prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- le **finalità specifiche** degli interventi dovrebbero far riferimento non solo agli interventi «in riparazione» ed emergenza della situazione di indigenza economica, ma anche alla realizzazione di **azioni preventive**, al fine di contenere il rischio di (ri)-caduta in gravi situazioni di disagio. In termini generali, tali azioni preventive potrebbero essere declinate con riferimento al cosiddetto approccio dell'**investimento sociale**, vale a dire sottolineando l'importanza di intervenire sui meccanismi di trasmissione inter-generazionale della povertà e, più in generale, sulle condizioni che possono spingere gli individui in condizioni di povertà, possibilmente già nella fase dell'infanzia o comunque precocemente.

- Un secondo aspetto da porre in rilievo riguarda il fatto che l'azione preventiva e, più in generale di inclusione sociale, presuppone prima di tutto il **rafforzamento dei servizi (pubblici)** che dovrebbero operare con adeguate risorse umane e finanziarie, nonché in accordo, laddove possibile, a una logica di **welfare generativo**.


Come suggerito anche dai lavori dell'Alleanza contro la povertà (Gori et al. 2016), senza un serio investimento sui servizi, gli strumenti di contrasto alla povertà non possono che essere - nel migliore dei casi - misure monetarie volte semplicemente a tamponare una situazione di disagio economico. Quest'ultime, sebbene importanti, rischiano infatti di contribuire poco alla risoluzione dei problemi che hanno causato la stessa condizione di indigenza. Al momento, in connessione all'implementazione del SIA, è previsto che possano essere utilizzate le risorse del Fondo sociale europeo, e in particolare del primo Programma operativo nazionale dedicato all'inclusione sociale (PON inclusione), al fine di rafforzare la rete dei servizi. Appare comunque importante **dare continuità e carattere strutturale a questi investimenti sui servizi a cui si suggerisce riservare un percentuale minima del complesso delle risorse investite**.

- Il rafforzamento dei servizi è funzionale alle stesse azioni di inclusione che seguono l'erogazione di sussidi monetari. Al di là della forma di intervento economico previsto (cf. *infra*), le misure regionali dovrebbero tutte prevedere la realizzazione di **piani di attivazione o di inclusione sociale** tarati sulle specifiche esigenze dell'utente e del contesto di riferimento. Allo stesso modo anche il **monitoraggio e la valutazione dell'efficacia** di questi piani di attivazione deve prendere in considerazione le differenti situazioni di partenza ed essere orientata da **«sobrio realismo»**. Se ad esempio il termine di valutazione fosse solo l'inserimento lavorativo, occorre tenere presente che la quota di re-inseriti nel mercato del lavoro non supera mai il 25% dell'utenza trattata anche nei casi considerati come esemplari.

- Un altro aspetto concerne la necessità di porre in essere forme di **valutazione multidimensionale dei bisogni** connessi allo stato di indigenza economica e provvedere alla creazione di appositi **strumenti di analisi e codifica** necessari per l'approntamento di strategie di intervento diversificate (piani di attivazione/inclusione sociale). Alcune esperienze regionali stanno ad esempio mettendo a punto strumenti che potrebbero fornire spunti interessanti anche con riferimento al territorio della Valle d'Aosta (**ITO e ASFEO** in Friuli Venezia Giulia oppure l'**indicatore di vulnerabilità sociale** dell'Emilia Romagna). Allo stesso tempo, si ricorda come anche l'estensione del SIA sull'intero territorio nazionale (e probabilmente il futuro reddito di inclusione nazionale) preveda un nuovo sistema di valutazione multidimensionale fondato sull'assegnazione di punteggi che variano sulla base della situazione lavorativa e reddituale e dei carichi familiari (nei primi mesi di implementazione tale sistema ha mostrato numerosi limiti. Di fatto le famiglie, spesso più giovani, con un figlio a carico sopra i tre anni rimangono escluse dall'accesso al sussidio pur a fronte del possesso degli altri, già stringenti requisiti di accesso). **A tal fine, l'adozione di uno strumento di valutazione multidimensionale in Valle d'Aosta dovrebbe tenere presente dei risultati ottenuti dalle sperimentazioni di più lungo periodo condotte in altre regioni o aree territoriali, nonché dei limiti del sistema nazionale previsto per il SIA con il quale è comunque necessario mantenere un raccordo.** Si tenga inoltre presente che tali strumenti di analisi appaiono funzionali anche alla revisione dei processi organizzativi che possono coinvolgere una pluralità di servizi, nonché alla definizione dei piani di attivazione o inclusione sociale rivolti agli utenti e le loro famiglie. Il concetto di

«inclusione sociale» dovrebbe essere infatti definito anche a partire da una data situazione di partenza, andando successivamente a identificare i parametri sulla base dei quali impostare una valutazione dell'azione pubblica. In effetti, si potrebbe sostenere che in molti casi l'inclusione sociale rappresenti un «*moving target*», ovvero un bersaglio mobile che si sposta non solo a seconda delle risorse di contesto presenti (sia finanziarie, sia relative ai servizi qualificati e alla situazione socio-economica della comunità interessata), ma dello stesso profilo dell'utenza. Come sottolineato da Busso e Meo (2015), le logiche di attivazioni possono essere infatti molteplici e a queste può corrispondere un diverso tipo di intervento, nonché di target potenziale (Tabella 2).

Tabella 2 - Logiche di attivazione

Logiche di attivazione	Interventi	Target potenziale
Attivazione come «liberalizzazione dai bisogni»	Beneficio economico Interventi dei servizi sociali Lavoro accessorio	
Attivazione come «promozione delle capacità»	Educazione finanziaria Doti educative	
Attivazione «attraverso il lavoro»	Lavoro accessorio	
Attivazione «verso il lavoro»	Potenziamento occupabilità e accompagnamento al lavoro	
		Ristretto (solo «occupabili»)

Fonte: Busso e Meo (2016)

- in connessione al precedente punto occorrerebbe prevedere anche la realizzazione di una **banca dati comune delle prestazioni e dei servizi sociali** che possa favorire il coordinamento degli interventi posti in essere sul territorio regionale (compresi quelli nazionali e comunali). Ad alimentare questa banca dati potrebbero contribuire anche i **soggetti privati** che operano con l'utenza di riferimento. Sul fronte pubblico, da tempo esiste in Valle d'Aosta lo strumento della **casella sociale informatizzata** articolata su due

piani (uno relativo allo sportello sociale, l'altro alla struttura del dipartimento regionale competente) che va aggiornata. Inoltre tale strumento informativo dovrà interfacciarsi con altri quali il **casellario dell'assistenza dell'INPS** (recentemente modificato).

- le disposizioni generali e comuni del testo unico «A» potrebbero prevedere un richiamo alla promozione di meccanismi di **welfare generativo**. Questi ultimi non dovrebbero essere intesi solo come riferiti al rapporto che si pone tra ente erogatore e il beneficiario (**welfare generativo di primo livello**), ma anche tra autorità pubbliche e attori non-pubblici, in particolare il privato sociale (**welfare generativo di secondo livello**), al fine di prevedere modalità innovative di raccordo tra risorse pubbliche e private. A tal fine, la nuova normativa regionale di contrasto alla povertà potrebbe recuperare e valorizzare l'idea già presente nella legge regionale 10/2010 (art.17), ovvero la possibilità di finanziare progetti promossi da enti locali e associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative finalizzati al contrasto dell'esclusione sociale. A titolo esemplificativo, si segnala il recente «Bando povertà 2017-19» per progetti destinati a persone che versano in situazione di povertà ed esclusione sociale. Inoltre, per quanto riguarda gli attori del privato sociale in Valle d'Aosta, sarebbe opportuno mettere in atto strategie volte a **contrastare l'eccessiva frammentarietà del sistema** e a porre in essere **strumenti di raccordo** sia dal punto di vista della condivisione delle informazioni (software comune o sistema di raccolta dati in grado di interfacciarsi con i sistemi utilizzati dagli operatori pubblici, così come in parte già sperimentato da alcune associazioni) e di raccolta di risorse finanziarie private. A tal proposito, si potrebbe valutare l'istituzione di un **fondo di raccolta delle risorse private** dove convogliare **le donazioni raccolte sul territorio regionale e destinate al territorio regionale** per la prevenzione e il contrasto delle forme più gravi di deprivazione socio-economica.
- più in generale, le disposizioni comune dovrebbero infine rimandare a **specifiche modalità di raccordo** tra gli strumenti adottati all'interno del territorio regionali con quelli nazionali esistenti e in addivenire.

Il sussidio assistenziale regionale per lavoratori caduti in povertà

Il **Capo II** del testo unico «B» dovrebbe disciplinare alcuni aspetti relativi al **sussidio assistenziale regionale di secondo livello per i lavoratori poveri**, ovvero dedicato alle persone/famiglie in situazione di indigenza, ma che possono vantare precedenti esperienze lavorative e che si trovano

in condizione di bisogno a seguito della perdita della propria occupazione e/o dell'esaurimento degli ammortizzatori sociali nazionali (tab. 3)

- **il sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà** si propone di **continuare la strada in parte tracciata dalla l.r. 18 del 2015**, seppur con alcune modifiche. Tali modifiche dovrebbero portare a ri-orientare tale misura come un innovativo strumento di sostegno assistenziale rivolto possibilmente a **tutte le categorie di lavoratori**, e dunque anche agli autonomi e parasubordinati, in condizione di disoccupazione o severa sotto-occupazione, al fine di fronteggiare situazioni di perdita temporanea del reddito spesso associate a carriere lavorative fortemente frammentate.
- Si tratterebbe dunque di configurare **un sussidio che interviene solo una volta esaurito da parte del lavoratore la possibilità di usufruire della Naspi (o della Dis-coll in caso di lavoratori parasubordinati) e possibilmente anche dell'Asdi** (o ai lavoratori che non riescono ad accedere all'Asdi dopo il godimento della Naspi). Tale sussidio dovrebbe inoltre essere accompagnato da servizi qualificati di assistenza per la reintegrazione nel mondo del lavoro. In altre parole, **la fruizione del sussidio assistenziale regionale si pone in subordine e a complemento del ricorso dell'indennità di disoccupazione Naspi posta in essere a livello nazionale**. A tal fine, i requisiti contributivi minimi di accesso non dovrebbero essere superiori di quelli già richiesti per la Naspi (o della Disc-coll per i parasubordinati). Per gli autonomi occorre fissare un requisito di accesso *ad hoc*, quale ad esempio aver prestato attività lavorativa per almeno 365 giorni (anche non continuativa) nei 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
- Occorrerebbe inoltre, come indicato in precedenza, consentire l'accesso al beneficio a **tutte le persone in possesso dei requisiti** reddituali, patrimoniali e di residenza definiti, evitando di indirizzare il sussidio a specifiche categorie di lavoratori o ponendo limiti di età (come previsto dalla l.r. 18/2015). In altre parole, l'accesso al sussidio dovrebbe essere ispirato dal **principio di universalismo**, garantendolo a **tutte le persone maggiorenni attive** in possesso dei requisiti necessari.

- L'importo base potrebbe essere pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita (o della Dis-coll per i parasubordinati), ma non dovrebbe eccedere quello dell'assegno sociale ed essere inferiore a quello del Sia e del sussidio regionale d'inclusione attiva di ultima istanza (cf capo III), con possibili incrementi per carichi familiari, mentre la durata potrebbe essere tarata a un massimo 6-8 mesi. Per i lavoratori autonomi l'importo potrebbero essere fisso, per una somma non superiore alle 350 euro mensili.

Tabella 3 - Sussidio assistenziale regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà

Sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà (capo II)	
Soglia di accesso	ISEE < 8.000 Euro (come per il reddito di attivazione trentino)
Condizioni generali	Accesso possibile per tutti i lavoratori in possesso dei requisiti necessari. Aver fruito della Naspi per la sua durata massima. Essere in stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l'impiego Sussidio concesso solo a seguito dell'esaurimento o mancato accesso all'ASDI, NASPI.
Importo	L'importo base è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi (o Dis-coll) percepita, ma non può eccedere quello dell'assegno sociale ed essere inferiore a quello del Sia e del sussidio regionale d'inclusione attiva di ultima istanza (cf capo III), con possibili incrementi per carichi familiari.
Durata	Massimo 6-8 mesi.

La misura regionale d'inclusione sociale e sostegno al reddito di ultima istanza

Il **capo III** del titolo unico «A» si riferisce alla creazione di un'unica **misura regionale d'inclusione sociale e sostegno al reddito di «ultima istanza»** a partire dalle precedenti esperienze connesse alle misure relative al cosiddetto «minimo vitale» (l.r. 18/2015) e al «prestito sociale d'onore» (l.r. 3/2015) (tab. 4).

- A tal riguardo, si suggerisce l'introduzione di una misura che possa ispirarsi alla proposta del **Reddito di inclusione attiva (REIS)** formulata dall'Alleanza contro la povertà che prevede la costituzione di uno strumento di contrasto alla povertà assoluta. Tale sussidio di ultima istanza dovrebbe essere articolato in modo da coprire le persone che non hanno potuto accedere (o hanno esaurito) il Sia, l'Asdi, la Naspi ed eventualmente al sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà (cf capo II). Qualora

sussistano le condizioni per accedere al sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà, non si potrà comunque accedere alla misura regionale di «ultima istanza».

- Per quanto concerne la dimensione prettamente monetaria di tale strumento (a cui si accompagna anche un'altrettanta importante dimensione relativa ai servizi) il REIS prevede l'erogazione di un'indennità mensile pari alla **differenza tra la soglia di povertà assoluta**, calcolata sui redditi e non sui consumi (simili all'idea di «minimo vitale» già presente nella legislazione valdostana), **e il reddito effettivamente disponibile per il nucleo familiare**. In altre parole, si tratterebbe non di erogare una somma fissa indipendentemente dalle condizioni reddituali effettive, ma variabile a seconda della composizione familiare e della distanza relativa tra reddito disponibile e reddito necessario per l'acquisto di un paniere minimale di beni e servizi.
- L'identificazione di una soglia medio-bassa (ma non bassissima) dell'ISEE potrebbe servire a tracciare un confine di accesso al sostegno di «ultima istanza». L'ISEE, che prevede una componente sia reddituale, sia patrimoniale, non dovrebbe dunque essere utilizzato per definire l'ammontare del beneficio, ma per indentificare una soglia di «ricchezza» al di sopra della quale non si può presentare la domanda. Se, come suggerito nella proposta REIS, tale soglia fosse pari a 12.000 euro, si potrebbero escludere tutte le famiglie che presumibilmente sono dotate di un patrimonio relativamente significativo. Si precisa che ciò non significa che tutti i nuclei con ISEE fino a 12.000 euro avranno diritto all'indennità, ma solo coloro il cui reddito disponibile è inferiore alla soglia minima prevista (povertà assoluta), nella misura necessaria a colmare la distanza tra questa e il reddito effettivamente posseduto.

Un articolo del presente comma III potrebbe infine prevedere di mantenere quanto in parte disposto dall'art. 15 della LR 23/2010 in merito alla possibilità da parte della struttura regionale competente di eroga contributi a carattere straordinario a favore delle famiglie, residenti nel territorio regionale, per spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere. Tali **contributi sanitari straordinari**

potrebbero essere intesi ad integrazione degli importi della misura regionale d'inclusione sociale.

- la durata del sostegno non dovrebbe essere eccessivamente limitata (si suggerisce massimo 12 mesi), anche al fine di poter effettivamente attivare percorsi di inclusione sociale calibrati sul reale profilo dell'utente. Inoltre, potrebbero essere prese in considerazione anche specifiche condizioni di cronicità, dove è difficile pensare che la persona coinvolta possa condurre autonomamente una vita dignitosa. In tal caso, il sussidio potrebbe durare al di là dei 12 mesi pur continuando a prevedere la realizzazione di un piano di inclusione sociale.

- Al fine di evitare possibili rischi di frodi, si potrebbe inoltre considerare l'utilizzo anche di un indicatore di reddito presunto che stimi tale reddito sulla base dei consumi delle famiglie al fine di rafforzare i relativi controlli (già utilizzato da alcune amministrazioni regionali).

Tabella 4 - Misura regionale d'inclusione sociale e sostegno al reddito di «ultima istanza»

Misura regionale d'inclusione sociale e sostegno al reddito di «ultima istanza»	
Soglia di accesso generale	ISEE < 12.000 Euro
Soglia di riferimento per il calcolo dell'indennità	Minimo vitale o soglia di povertà assoluta definita sui redditi.
Importo	Differenza tra soglia reddituale effettivamente posseduta dalla famiglia e la soglia di riferimento (minimo vitale) L'importo è calibrato sul numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di minori, persone invalide, casa in affitto e può prevedere l'integrazione di contributi per far fronte a spese sanitarie documentate in caso di estrema gravità e urgenza.
Condizioni generali	Attivazione piano di inclusione sociale personalizzato Sussidio concesso solo a seguito dell'esaurimento o mancato accesso al SIA, ASDI, NASPI e il sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà (cf capo II). Qualora sussistano le condizioni per accedere al sussidio regionale di integrazione al reddito per i lavoratori caduti in povertà, non si potrà accedere alla misura regionale di «ultima istanza»

Durata	Massimo 12 mesi. Previsione di durate superiori per specifici e circoscritti casi di cronicità
--------	---

Le misure regionali di prevenzione e di contrasto alla povertà ad uso vincolato

In merito al **Testo unico «B»** (che in teoria potrebbe perfino configurarsi come capo IV di un unico provvedimento normativo, sebbene particolarmente complesso) si potrebbe prospettare un'armonizzazione e perfezionamento del quadro di tutti gli interventi rivolti **all'accesso ai servizi lungo tutto il corso della vita** per individui e famiglie in situazione di accertata difficoltà socio-economica (prospettiva olistica o *life long course*). Tali interventi potrebbero riguardare misure di «conciliazione lavoro-famiglia», ovvero servizi di cura rivolti alla prima infanzia e ai minori, così come alle persone anziane. Allo stesso tempo, il testo potrebbe incorporare gli interventi «sociali» riferibili alla prima casa (ad esempio edilizia sociale, riscaldamento, contributo affitto) da intendersi a pieno titolo come un elemento indispensabile per porre le basi necessarie per la costruzione di una vita dignitosa.

Un'analisi approfondita di questi interventi è al di fuori dello scopo di questa ricerca dedicata principalmente alle misure di sostegno diretto all'inclusione attiva che non prevedono una «destinazione vincolata», ma solo il rispetto degli impegni definiti nei patti di attivazione.

A conclusione di queste prime considerazioni per una riforma complessiva del sistema valdostano di contrasto alla povertà è importante ricordare che la sistematizzazione dei provvedimenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale **non venga utilizzata a pretesto di una riduzione complessiva delle risorse investite** in passato, ma semmai di un loro rafforzamento e miglior utilizzo. In altre parole, occorre realizzare una riforma in ossequio al rispetto di una clausola di non regresso. Infine, è importante rammentare che l'insieme di queste misure **non possa in alcun modo sostituirsi alla necessità di una ripresa economico-produttiva e alle politiche volte al sostegno della domanda.**

Bibliografia

Agenzia per la coesione sociale (2016) Schede regionali -Analisi socio-economica del territorio italiano e delle risorse per le politiche di coesione, Valle d'Aosta.

Busso S. e Meo A. (2015), La lotta alla povertà fra sussidi economici e interventi di welfare locali, paper presentato al Convegno Espanet Italia, Macerata.

Lodigiani R. (2016), Mind the gap. Dalla proposta Caritas alla legge lombarda sul Reddito di autonomia, percorsi di secondo welfare, 12 aprile.

Appendice

Le principali misure di contrasto alla povertà in Valle d'Aosta - schede sinottiche

Legge: Legge regionale 23 luglio 2010, n.23		
Strumento: Contributi per l'inclusione sociale		
Caratteristiche di base generali		
TARGET POPOLAZIONE	CONDIZIONI ELEGGIBILITA'	GENEROSITA' (importo e durata)
Famiglie in condizioni di grave difficoltà economica e sociale	Redditali: Famiglie ISEE (IRSE) < MV (cioè < 490 Euro al mese nel 2015) Anagrafici Famiglie formate o esclusivamente da >di 65 anni o da >65 anni insieme a > 18 anni inabili al lavoro Residenza: Residenza in regione Condizioni di esclusione:	Importo = MV - ISEE x "periodo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico"; periodo continuativo solo per > 65 e > 18 con totale inabilità lavorativa

	Famiglie: per le quali esistono soggetti tenuti a pagare gli alimenti; proprietarie di unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale) con rendita catastale > MV; con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni, quote di fondi > valore stabilito con deliberazione Giunta Regionale; che rifiutino di aderire alla proposta di PAI, a offerte lavorative o formative; di cui almeno un componente abbia volontariamente cessato un'attività lavorativa nell'ultimo anno prima della domanda (salvo motivi di salute certificati); ospiti di strutture sanitarie residenziali in caso di famiglie composte da un solo soggetto.		
Principi di governance			
ENTE GESTORE	CUMULABILITA'	RUOLO PRIVATO SOCIALE	INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI
Struttura Regionale politiche per la famiglia	Il calcolo dell'IRSE ISEE deve tener conto dei seguenti contributi economici eventualmente percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno precedente la presentazione della domanda: contributi per la locazione (L. 431/1998); contributi per la locazione (LR 36/1998); contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni; contributi erogati dal Comune di Aosta ai sensi della LR 23/2010 (Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione); misure economiche regionali con finalità anticrisi; contributi di tipo assistenziale erogati a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie dall'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, dall'Assessorato regionale istruzione e cultura e dagli Enti Locali (Comuni e Comunità Montane); finanziamenti per micro-credito e prestito d'onore. Inoltre, devono essere calcolati i seguenti contributi percepiti nel corso dell'anno di presentazione della domanda: contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa; contributi della legge 23/2010 (Artt. 13-14-15); contributi erogati dagli Enti Locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi della LR 3/2013.	Non previsto	Prevista integrazione con i competenti servizi sociali e al lavoro, attraverso le fasi di valutazione da parte dell'assistente sociale, predisposizione di un piano di azione individuale, verifica degli esiti.

Legge: Legge regionale 23 luglio 2010, n.23		
Strumento: Contributi Straordinari		
Caratteristiche di base generali		
TARGET POPOLAZIONE	CONDIZIONI ELEGGIBILITA'	GENEROSITA' (importo e

<p>Famiglie che hanno sostenuto o devono sostenere spese documentate che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo o famiglie o persone temporaneamente presenti sul territorio regionale allorché si trovino in una situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza</p> <p>Famiglie che hanno sostenuto o devono sostenere spese di particolare rilevanza sulla situazione economica, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori</p>	<p>Redditali: Famiglie con ISEE a cui, sottratta la Spesa straordinaria, rimane < MV</p> <p>Residenza: Famiglie con Residenza regionale e spese – documentate- che arrecano particolare disagio economico Famiglie con presenza sul territorio regionale con bisogni urgenti e non trasferibili nella Regione o Stato di appartenenza</p> <p>Condizione di esclusione: Famiglie proprietarie di unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale) con rendita catastale > MV; con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni, quote di fondi > valore stabilito con deliberazione Giunta Regionale; che rifiutino di aderire alla proposta di PAI, a offerte lavorative o formative; di cui almeno un componente abbia volontariamente cessato un'attività lavorativa nell'ultimo anno prima della domanda (salvo motivi di salute certificati); ospiti di strutture sanitarie residenziali in caso di famiglie composte da un solo soggetto</p> <p>Inoltre, non è concesso:</p> <p>a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti; b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, Ancorché a carico di altri enti pubblici; c) per spese derivanti da acquisti di beni non di prima Necessità; d) per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali; e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti; f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona Gestiti dagli enti locali; g) a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale); h) per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>durata) Importo non specificato una tantum</p>	
<p>Principi di governance</p>			
<p>ENTE GESTORE</p>	<p>CUMULABILITA'</p>	<p>RUOLO PRIVATO SOCIALE</p>	<p>INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI</p>
<p>Struttura regionale politiche per la famiglia</p>	<p>Il presente contributo non è concesso a coloro</p>	<p>Non previsto.</p>	<p>Non previsto.</p>

	che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).		
--	--	--	--

Legge: Legge regionale 23 luglio 2010, n.23			
Strumento Contributi straordinari per spese sanitarie			
Caratteristiche di base generali			
TARGET POPOLAZIONE	CONDIZIONI ELEGGIBILITA'	GENEROSITA' (importo e durata)	
Famiglie che hanno sostenuto o devono sostenere spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente	Reddituali: avere un Isee a cui sottratta la Spesa sanitaria rimane < MV Residenza: Residenza regionale Sono escluse: Spese per cure non riconosciute dal SSN e per prestazioni totalmente erogate dal SSR (ticket), per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale (a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi)	Max 80% spese sanitarie rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi da parte di altri soggetti; si tratta di una misura una tantum. Esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta o da sostenere	
Principi di governance			
ENTE GESTORE	CUMULABILITA'	RUOLO PRIVATO SOCIALE	INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI
Struttura regionale politiche per le famiglie	- VEDI SOPRA	Non previsto	Non previsto

Legge: Legge regionale 3/2015			
Strumento: Prestito Sociale d'Onore			
Caratteristiche di base generali			
TARGET POPOLAZIONE	CONDIZIONI ELEGGIBILITA'	GENEROSITA' (importo e durata)	
Famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazioni temporanee di grave difficoltà economica e sociale, dovute a problematiche individuali, familiari, lavorative o abitative	Reddito: ISEE <12000 euro (massimo stabilito da Giunta regionale); Dichiarazione sostitutiva di certificazione giudiziale, non presentare nell'arco degli ultimi tre anni situazioni pregiudizievoli a proprio carico Documentazione spese o preventivi Residenza: Residenza da almeno due anni in regione Età: >18 anni Cittadinanza: italiana o EU, oppure extra EU purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto.	(Il prestito sociale d'onore consiste in un) finanziamento, di importo compreso tra un minimo di euro 750 e un massimo di euro 2.000, da restituire in ore di attività. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale.	
Principi di governance			
ENTE GESTORE	CUMULABILITA'	RUOLO PRIVATO SOCIALE	INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI
Enti pubblici e privati Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Struttura Politiche Sociali e Giovanili Enti, pubblici e privati, iscritti all'elenco di cui L.R. 20 gennaio 2015 N. 3 art. 15	Non cumulabile con altri finanziamenti previsti dalla l.r. 03/2015 o altre agevolazioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari	a) I soggetti coinvolti sono gli enti pubblici con sede nel territorio regionale, che possono gestire i progetti di restituzione direttamente o indirettamente tramite società cooperative sociali di tipo B e C b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; c) enti, fondazioni, associazioni e società cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.	Il prestito sociale d'onore è restituito attraverso l'impiego da parte del beneficiario o, per giustificati motivi, di un suo parente di primo grado o appartenente allo stesso nucleo familiare, di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale o ambientale, da realizzarsi presso gli enti iscritti nell' apposito elenco

--	--	--	--

Legge: Legge regionale n. 18 del 2015			
Strumento: Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito			
(A) Caratteristiche di base generali			
TARGET POPOLAZIONE	CONDIZIONI ELEGGIBILITA'	GENEROSITA' (importo e durata)	
<p>Soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro, quali i disoccupati e i lavoratori autonomi in difficoltà economica</p>	<p>Minimo 30 anni; cittadinanza italiana o cittadini di Stato UE regolarmente soggiornanti in Italia o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo; residenza ininterrotta nella Regione da almeno 24 mesi; aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei CPI regionali oppure avere una P. IVA attiva; aver prestato attività lavorativa subordinata o lavoro autonomo con P. IVA per almeno 365 giorni (anche non continuativi) nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda; ISEE ordinario o corrente = o < 6000 Euro (possibili aggiornamenti con DGR); non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.</p>	<p>Beneficio individuale temporaneo. Max 550 Euro per 8 mesi. Importo aggiornabile con DGR, previo parere Commissione consiliare competente.</p>	
Principi di governance			
ENTE GESTORE	CUMULABILITA'	RUOLO PRIVATO SOCIALE	INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI
<p>Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione; I Centri per l'Impiego e gli sportelli sociali raccolgono le domande. Questi soggetti redigono una proposta di Patto di Inclusione e la trasmettono a un Comitato Tecnico di Coordinamento per le misure di inclusione</p>	<p>Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno al reddito...nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione dei contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione (LR 3/2013) e dei contributi per</p>	-	<p>Beneficio individuale temporaneo. Max 550 Euro per 8 mesi. Importo aggiornabile con DGR, previo parere Commissione consiliare competente.</p>

attiva e di sostegno al reddito (ruolo di valutazione approva monitora le azioni) Infine, le misure di inclusione attiva di sostegno al reddito sono erogate dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego.	le spese di riscaldamento domestico (LR 43/2009).		
---	---	--	--